

L'organizzazione della Procura Generale nella materia penale

Al settore penale sono assegnati trentasei sostituti procuratori generali dei sessantacinque previsti in organico. Essi sono coordinati da due Avvocati generali. Tutti intervengono alle udienze davanti alle sezioni penali della Cassazione. Alle udienze davanti alle Sezioni unite penali intervengono il Procuratore generale aggiunto e gli Avvocati generali ma possono essere designati ad intervenire – tenendo conto delle specifiche professionalità maturate e della particolare competenza nelle materie oggetto dei ricorsi fissati – i sostituti procuratori generali che abbiano svolto effettive funzioni di legittimità per non meno di cinque anni.

In considerazione delle materie trattate e delle specifiche professionalità, per una stessa udienza possono essere designati più magistrati.

I sostituti procuratori generali addetti, oltre che alle funzioni penali, anche ai settori disciplinare o predisciplinare, ovvero al Segretariato generale, intervengono ad un numero di udienze mensili pari alla metà di quelle assegnate ai sostituti procuratori generali addetti in via esclusiva alle funzioni penali.

La designazione per le udienze è effettuata dall'Avvocato generale dirigente del servizio tenendo conto di criteri automatici alla luce degli incarichi d'ufficio, (in particolare il servizio disciplinare), ordinari o speciali, che il magistrato deve espletare nel corso del mese, del criterio tendenziale della rotazione e dell'alternanza di tutti i magistrati nelle varie sezioni della Cassazione, delle specifiche professionalità maturate e delle condizioni di salute del magistrato oltre che delle oggettive esigenze personali di quest'ultimo.

I criteri automatici si applicano anche se sono trattati i procedimenti segnalati come di particolare rilevanza.

Costituisce criterio generale la designazione di ciascun magistrato ad una udienza settimanale. L'Avvocato generale può autorizzare sostituzioni solo per comprovate ed indifferibili esigenze sopravvenute alla diramazione dei ruoli mensili o in caso di impedimento o di astensione.

I procedimenti definiti dalla Corte di cassazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 c.p.p. sono distribuiti dall'Avvocato generale competente per il servizio fra tutti i sostituti

addetti al servizio penale. La distribuzione avviene secondo l'appartenenza a gruppi di lavoro. Ogni magistrato può far parte anche di più di un gruppo di lavoro.

Detti gruppi di lavoro sono costituiti come segue:

I. Archiviazioni, sentenze di non luogo a procedere, questioni di giurisdizione, sentenze di incompetenza, sentenze predibattimentali

II. Convalida di arresto o di fermo; provvedimenti del questore; ricorsi *ex art. 625-bis c.p.p.*

III. Misure di prevenzione e di sicurezza

IV. Esecuzione

V. Espulsioni, estradizioni, riconoscimento di sentenze straniere, inammissibilità dell'impugnazione

VI. Ingiusta detenzione

VII. Ordinamento penitenziario

VIII. Revisione e ricusazione

IX. Sequestri e confische

X. Provvedimenti abnormi, restituzione in termini, gratuito patrocinio, riabilitazione, liquidazione compensi al difensore e al custode, materie non elencate

XI. Contrasti e richieste di determinazione della competenza di cui agli artt. 54 – 54-*quater* c.p.p., reclami su avocazione delle indagini preliminari

XII. I ricorsi in materia di patteggiamento sono trattati da tutti i magistrati addetti al settore penale.